

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

STATUTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

Art. 1) – Denominazione – Sede

1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica TENNIS DESENZANO", con sede a Desenzano del Garda (BS) in Via D. Zamboni 3
2. La variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente Statuto, mentre la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci;
3. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie e sezioni, con delibera che dovrà essere rimessa, per la ratifica, alla prima assemblea dei soci.

Art. 2) - Oggetto e Scopo:

1. L'associazione ha per scopo :
 - a) la pratica, lo sviluppo e la diffusione del tennis nel settore agonistico e dilettantistico quale strumento pedagogico, fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al censo, alla religione, all'età o al sesso;
 - b) L'organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative legate al tennis ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione sociale dell'attività sportiva e della persona ed al miglioramento della qualità della vita;
 - c) l'opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti del tennis e delle sue attività sportive connesse, con particolare riferimento al livello dilettantistico, affinché vengano istituiti e migliorati, nell'area sociale in cui opera, servizi stabili per la relativa pratica ed l'assistenza;
 - d) la costituzione di squadre agonistiche di giocatori, anche mediante gruppi distinti per sesso, disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dal CONI, dalla F.I.T. e dagli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi;
 - e) la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività simili al tennis, o da esso derivanti (quali ad esempio il beach-tennis, il padel, il paddle), nel settore dilettantistico, anche con finalità agonistiche, quali strumenti pedagogici e fattori di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al censo, alla religione, all'età o al sesso;
2. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma precedente l'Associazione potrà:
 - a) svolgere l'attività didattica per l'avviamento alle predette discipline sportive nonché l'attività di aggiornamento e perfezionamento;
 - b) organizzare scuole, corsi di avviamento ai predetti sport, di relative attività motorie e di mantenimento;
 - c) organizzare, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del C.O.N.I, della F.I.T. o degli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi, gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative connesse a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
 - d) svolgere l'attività di gestione di Impianti e Centri Sportivi;
 - e) organizzare e svolgere, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, nonché in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri soci;
 - f) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, e con finalità di autofinanziamento, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

Art. 3) – Caratteristiche e Principi dell'Associazione - Assenza di fine di lucro

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile;
2. L'associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro;
3. Essa non discrimina a nessun titolo in base al sesso, alla razza, alla religione, alle condizioni socio-economiche o a qualsiasi altro motivo e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e successive modificazioni;
4. L'Associazione è retta dai seguenti **principi**:
 - Assenza dello scopo di lucro: Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'Associazione. In ogni caso, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
 - Libertà di Associazione: L'associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che, accettando le finalità ed il metodo dell'associazione, chiedono di farne parte, allo scopo di partecipare alle attività associative, sia sportive che ricreative;
 - Democraticità della struttura: ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e ad uno solo, indipendentemente dalle quote sottoscritte o dai contributi versati in favore dell'associazione;
 - Sovranità dell'assemblea dei soci: le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese con le maggioranze ed in conformità con le regole previste dal presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, nonché Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'Associazione, che dovranno ad esse uniformarsi;
 - Durata del vincolo associativo: L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso in favore del socio in qualsiasi momento. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano;
 - Intrasferibilità della quota associativa: la qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa".
 - Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati: tutti i soci hanno pari diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo; tutti i soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo;
 - Uniformità del rapporto associativo: la eventuale suddivisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione;
 - Obbligatorietà del Bilancio;
 - Elettività e temporaneità delle cariche associative: le cariche elettive sono temporanee; spetta all'assemblea dei soci la nomina degli organi associativi.
 - Volontariato dei soci: l'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo – in entrambi i casi da reperire con priorità fra i soci che prestano la propria opera con continuità in favore dell'associazione stessa - esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale; in tali casi, affinché detti importi non eccedano il limite che possa far presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili, i compensi erogati in favore dei soci e/o degli Organi Associativi non potranno essere superiori ai limiti previsti dalla normativa ONLUS; il Consiglio direttivo potrà inoltre stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, l'erogazione di compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 32 L. 342/2000 e dall'art. 67 TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale; ai componenti degli organi

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

associativi, così come agli associati che prestano la propria opera in favore dell'associazione, spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione in favore dell'associazione;

Art. 4) – Durata – Anno sociale e Esercizio Amministrativo

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati;
2. L'anno sociale ed il rapporto associativo decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dell'anno successivo;
3. L'esercizio amministrativo, contabile e fiscale, decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, periodo in relazione al quale dovrà fare riferimento il bilancio dell'associazione.

Art. 5) - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI n. 1273 del 15/07/2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazione Sportive Internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis. Altresì, accetta di conformarsi ai principi delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, e che non comportino conflitti o contrasti con la FIT;
2. L'associazione richiederà l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi al CONI, nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente, per il tramite della F.I.T. e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di aderire;
3. L'associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva;
4. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO II: SOCI

Art. 6) - Norme per L'ammissione dei soci:

1. I soci/associati si distinguono in:
 - a) benemeriti;
 - b) ordinari;
 - c) under 18 (juniores)
 - d) sostenitori

I soci/associati benemeriti sono scelti fra coloro che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione e sono nominati dal Consiglio Direttivo.

I Soci/associati ordinari sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto.

I Soci/associati under 18 (juniores) sono quelli che al 1° gennaio dell'anno in corso non hanno compiuto i 18 anni.

I soci/associati sostenitori sono coloro che, sporadicamente, partecipano alla vita del circolo attraverso collaborazioni occasionali, sostegni economici o semplici momenti conviviali. Questi soci non sono intenzionati a partecipare alla vita amministrativa dell'associazione e pertanto non avranno alcun diritto di voto.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

4. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto;
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio; Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
6. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Per i soci minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà;
7. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di conoscere e di accettare il presente Statuto. Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni;
8. La qualifica di socio è validamente ed efficacemente conseguita sin dall'atto della presentazione della domanda di ammissione, ma dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla presentazione della richiesta. L'eventuale giudizio negativo da parte del Consiglio Direttivo in ordine all'accoglimento della domanda deve sempre essere motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, la quale delibera in merito sentito il Collegio dei Probiviri, ove istituito.

Art. 7) - Diritti dei soci:

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'apposito regolamento. In particolare è diritto di ogni socio frequentare la sede dell'associazione, gli impianti sportivi e/o ricreativi dalla stessa gestiti, il campo o la palestra di allenamento nei giorni e nelle ore stabilite dal Direttore Sportivo, o dal Consiglio Direttivo, che dovranno comunque dare priorità alle esigenze dei soci atleti;
2. Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione con diritto di voto alle Assemblee come previsto e disciplinato dal presente Statuto, nonché del diritto all'elettorato passivo, cioè del diritto ad essere eletti a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione, nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal presente Statuto. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
3. Ogni socio potrà esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Art. 8) - Doveri dei Soci:

1. I Soci devono tenere una corretta ed irreprensibile condotta morale, civile e sportiva sia nei confronti dell'associazione che degli altri soci della stessa, ed improntare tutti i rapporti secondo i principi della lealtà, dell'onestà, della correttezza, del rispetto e dell'educazione, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi associati, e delle F.S.N. o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata;
2. Costituiscono, in particolare, doveri dei soci:
 - a) accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Sociali;
 - b) corrispondere le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari determinati dall'Assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione.
 - c) cooperare attivamente alla formazione sportiva dei consoci ed al perseguimento degli scopi dell'associazione;
 - d) difendere il buon nome dell'associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

- e) rispettare le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Direttore Sportivo e degli Allenatori;
- f) rispettare le prescrizioni dei regolamenti di utilizzo degli impianti e delle strutture sportive e ricreative gestite dall'associazione.

Art. 9) - Perdita della qualifica di socio e provvedimenti disciplinari.

1. La qualifica di socio si perde:
 - a) **per recesso (dimissioni)**, da presentarsi per iscritto; tale recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso, nel corso dei quali il socio recedente è comunque obbligato all'osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti, salvo il caso di recesso motivato da giusta causa, il cui effetto è immediato;
 - b) **per radiazione**, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione; anche in relazione al codice etico.
 - c) **per morosità**, a causa del ritardo superiore a tre mesi nel pagamento della quota associativa, con effetto decorrente dal primo giorno del mese successivo al trimestre di morosità;
 - d) **per decesso** del socio; in tal caso la quota associativa, per espressa previsione del presente statuto, non si trasferisce agli eredi
 - e) **per scioglimento** dell'associazione.
2. La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.
3. L'esclusione per radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
4. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Stesso. Il provvedimento di radiazione deve in ogni caso essere ratificato dall'assemblea ordinaria; nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.
5. A carico dei Soci possono inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) l'ammonizione/diffida;
 - b) la sospensione a tempo determinato della frequenza della sede o degli impianti o dagli incarichi sociali.
 - c) L'ammenda, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità del comportamento del socio.
6. I provvedimenti disciplinari presi a carico dei Soci debbono essere notificati per iscritto agli interessati. I nomi dei soci dimissionari o radiati verranno affissi all'Albo Sociale e vi rimarranno otto giorni. I provvedimenti disciplinari presi a carico dei soci atleti debbono essere sottoposti, per ratifica, alle Federazioni sportive competenti.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 10) – Organi Sociali

1. Gli Organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proviviri, ove nominato dall'Assemblea dei soci.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11) Assemblea dei soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione nonché organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
2. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea
3. L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci maggiorenni aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione Stessa.
4. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti
5. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno.
6. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. In sede di Assemblea Ordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di una delega per ogni socio; in sede di Assemblea Straordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di una delega per ogni socio.
7. La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale e contestuale consegna ovvero comunicazione dello stesso agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca l'effettività del ricevimento dell'avviso;
8. L'Avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
9. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione, od in altro luogo nella provincia della sede idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati,

Art. 12) - Funzionamento dell'Assemblea:

1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti di Assemblea per il rinnovo delle cariche, dal socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni;
2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un segretario ed eventuali due scrutatori (qualora si opti per voto segreto) scelti fra i soci presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche;
3. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione;
4. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci più uno, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
5. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

Art. 13) - Assemblea Ordinaria:

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l'Ordine del Giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.
3. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
 - b) Eleggere ogni 3 (tre) anni il Consiglio Direttivo e le altre Cariche Sociali;
 - c) Approvare il Bilancio Consuntivo e la Relazione economica redatti dal Consiglio Direttivo;
 - d) Approvare il Programma economico preventivo proposto dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso e ratificarne l'esecuzione;

Art. 14) - Assemblea Straordinaria:

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) Modificazioni dello Statuto Sociale;
 - b) Deliberazioni in ordine alla decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Associativi;
 - c) Scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l'Ordine del Giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Art. 15) - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, i cui componenti, autonomamente candidati in liste composte esclusivamente da soci aventi diritto, vengono nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non è ammessa la nomina di singola di membri, ma esclusivamente di liste integrali autonomamente formatesi.
2. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in conseguenza della carica ricoperta
3. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive o enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di sette componenti fino ad un massimo di undici.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.
6. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito Verbale. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
7. I componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il Presidente e Il Vice Presidente Vicario. Possono nominare altresì il Segretario ed il Cassiere (tesoriere), che possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo.
8. In caso di morte, decadenza o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro cooptazione fino ad un massimo di un terzo dei membri totali in carica. I consiglieri sostitutivi, scelti dal Consiglio, rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio medesimo.
La cessazione, anche non simultanea, di un numero di membri superiore ad un terzo di quelli totali in carica, causerà la decadenza del Consiglio Direttivo.
9. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, ovvero di decadenza del Consiglio, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente tre volte l'anno, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri.
11. I Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma degli articoli precedenti.
12. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico nonché, verificandosene i presupposti, l'attribuzione delle indennità per lo svolgimento dell'attività sportiva-dilettantistica nei limiti del primo scaglione previsto dall'art. 32 L. 342/2000 e dall'art. 67 TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale. In ogni caso i compensi erogati in favore dei componenti l'Organo Amministrativo non potranno essere superiori ai limiti previsti dalla normativa ONLUS.
13. Con riferimento ad eventuali fidejussioni rilasciate dai componenti del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione, il Consiglio Direttivo entrato in carica si impegna, reietta fin da ora ogni eccezione, a fare quanto in suo potere per sostituirsi (o per sostituire soggetti terzi), entro tre mesi dalla Sua nomina, nelle fidejussioni medesime, con conseguente liberazione dei componenti del Consiglio Direttivo cessati dalla carica. Nel caso in cui tale sostituzione non fosse possibile, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo si impegnano, in solido tra di loro ed in solido con l'Associazione, a rimborsare ai componenti del Consiglio Direttivo cessati dalla carica, entro venti giorni dalla richiesta scritta, le somme che i componenti del Consiglio Direttivo cessati dalla carica siano stati eventualmente costretti a pagare per effetto dell'escussione delle predette fidejussioni.

Art. 16) - Funzioni del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea dei soci. Allo stesso competono, in particolare:

- a) Le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento degli scopi associativi;
- b) Le decisioni inerenti le spese, ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c.to capitale, per la gestione dell'associazione;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

- c) Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente, e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- d) La determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza e di utilizzo, da parte dei soci, delle attività e degli impianti dell'associazione;
- e) L'istituzione, qualora lo ritenga utile alla gestione sociale, di speciali quote di abbonamento ai non soci per l'utilizzo degli impianti sportivi e per l'ammissione alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- f) La redazione dei Regolamenti Interni e delle norme, comportamentali e finanziarie, per l'uso degli impianti sportivi e della sede sociale e per i servizi resi agli associati;
- g) L'esame delle domande di ammissione o dimissione dei soci e le deliberazioni in ordine alle stesse;
- h) L'adozione di provvedimenti disciplinari;
- i) La predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) La redazione del bilancio consuntivo, nonché della relazione morale e sportiva, da sottoporre all'approvazione all'Assemblea;
- k) La tenuta dei libri contabili e sociali;
- l) La facoltà di nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ed eventualmente anche al di fuori del Consiglio Direttivo dei delegati per lo svolgimento di particolari funzioni gestionali e/o sportive, quali, a titolo esemplificativo, il Direttore Tecnico o il Direttore Sportivo, che, se non consiglieri, possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
- m) L'approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo dell'Associazione;
- n) La convocazione delle Assemblee dei soci;
- o) Le deliberazioni in merito a tutte le questioni che interessano l'associazione ed i Soci non attribuite dallo Statuto ad altri Organi Sociali.

Art. 17) - Presidente e Vice-Presidente

- 1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- 2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e può, sentito il Consiglio Direttivo:
 - a) Conferire e revocare Procure Speciali;
 - b) Nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- 2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circe l'attività compiuta, l'Ordinaria Amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- 4. Il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 18) – Responsabilità

- 1. Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo sono responsabili in solido del buon andamento finanziario dell'Associazione e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio o non approvate dall'Assemblea.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

Art. 19) – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è l'organo interno di garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge inoltre funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri è composto da un minimo di cinque soci fino ad un massimo di nove.

Viene nominato dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre anni, in concomitanza con la durata dell'Organo amministrativo. Se nominato in periodo successivo all'elezione del Consiglio Direttivo, durerà in carica sino alla scadenza del relativo mandato amministrativo.

Spetta in particolare al Collegio dei Proviviri:

- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
- decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all'interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;
- svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima (*se concordemente richiesto dalle parti*).

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Proviviri entro *30 giorni* dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Proviviri decide *ex bono et aequo*, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri, prese a maggioranza, vincolano il Consiglio Direttivo, che ad esse si dovrà conformare nei limiti di Legge.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno o più proviviri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell'Assemblea, la quale deve essere convocata secondo le modalità previste dal presente Statuto. I proviviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Proviviri vigente.

La carica di Proviviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

TITOLO IV: ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

Art. 20) – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati per i soci;
- c) dalle eventuali elargizioni e contributi erogati da soci o terzi;
- d) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione delle manifestazioni sportive agonistiche o ricreative;
- e) dal saldo positivo dell'eventuale gestione di impianti sportivi, bar o punti di ristoro;
- f) dall'utile delle eventuali iniziative commerciali intraprese per il finanziamento dell'attività sportiva, compresi eventuali contratti di sponsorizzazione e pubblicità approvati dal Consiglio Direttivo.
- g) da tutte le entrate che possano concorrere ad incrementare i fondi associativi in relazione all'attività sportiva.

Art. 21) - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle entrate indicate nell'articolo precedente;
- b) dagli impianti sportivi di proprietà dell'associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- d) dal materiale sportivo, attrezzi, indumenti;
- e) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a Riserva;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

- f) da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'Associazione;
 - g) dalle Donazioni, Lasciti e Successioni.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe, ovvero a Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva, ovvero ad altre finalità di tipo sportivo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
 3. E' in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di Capitale.

Art.22) - Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio Finanziario dell'Associazione comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il Bilancio Consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio finanziario precedente ed un Bilancio di Previsione contenente un preventivo delle spese necessarie per far funzionare l'Associazione. Qualora tale Bilancio presenti delle Passività l'Assemblea delibera l'ammontare del Contributo Straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio.
3. In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.
4. I Bilanci debbono restare depositati nella sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente
5. Il Bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di tre giorni.

Art. 23) - Gestione della Tesoreria

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione saranno depositati in un conto corrente presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo. Tale conto corrente sarà movimentato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere, ovvero dal Segretario in sua assenza, cui spetta per delega l'amministrazione dell'Associazione.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITA'

Art. 24) - Assegnazione degli Incarichi

1. Per l'organizzazione dell'Attività dell'Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualifica di socio.
2. Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura, nonché l'eventuale remunerazione.

Art.25) - Incompatibilità

1. La funzione di membro del Consiglio Direttivo e membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'attribuzione di analoga carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

Codice fiscale n. 01680830989

Partita IVA n. 01680830989

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

2. La funzione di membro del Consiglio Direttivo e membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del C.D., optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di radiazione.
3. La funzione di membro del Consiglio Direttivo e membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile per le persone che, a qualsiasi titolo, percepiscano o debbano percepire dall'associazione compensi di lavoro di qualsivoglia natura o genere durante il periodo di mandato amministrativo in questione (cd. conflitto d'interessi per lavoratori subordinati, parasubordinati od occasionali).
4. La funzione di membro del Consiglio Direttivo e membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con chi esercita, in qualsiasi forma autonoma e se pur autorizzata, attività economica (anche occasionale) all'interno del centro sportivo (cd. conflitto d'interessi per lavoratori autonomi o collaboratori).

Art. 26) - Sezioni Operative

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite sezioni, incaricate di provvedere a specifiche attività dell'Associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI: LIBRI SOCIALI

Art. 27) – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
 - il libro Soci;
 - il libro verbali delle Assemblee;
 - il libro verbali del Consiglio Direttivo;
 - Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge.
2. I libri sociali possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale, della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente ed il Segretario.
3. I Libri dell'Associazione possono essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta; eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28) Collegio Arbitrale

Gli associati/soci (con esclusione dei collaboratori) e gli atleti si impegnano, senza riserva alcuna, ed alla luce di quanto disposto nel presente Statuto, a non adire le vie legali ordinarie per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e/o con gli organi della stessa e/o fra loro associati/soci per motivi dipendenti dalla vita associativa, riportandosi integralmente alla previsioni comportamentali del presente Statuto.

Con riferimento a ciò, l'impugnazione della decisione assunta dall'Assemblea in ordine ai provvedimenti disciplinari e decisioni assunti/e, da effettuarsi entro e non oltre 30 gg. dall'emissione della delibera assembleare, sarà deferita ad un giudizio di 3 (tre) arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti entro e non oltre 20 gg. a seguito dell'avvenuta ricezione di adire all'arbitrato da parte di una delle parti interessate, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo (quale una delle parti) incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

La decisione emessa da parte del Collegio arbitrale sarà vincolante tra le parti e non più impugnabile in qualsivoglia sede per qualsivoglia motivo, titolo, diritto e ragione divenendo definitiva ed esecutiva

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS DESENZANO

Via Zamboni n. 3
25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Codice fiscale n. 01680830989
Partita IVA n. 01680830989
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia n. 553553

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) – Cause di scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% dei presenti all'Assemblea.
2. Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire "ipso jure" per:
 - a) Perdita della qualifica da parte di tutti i soci ovvero rinuncia alla stessa;
 - b) mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Art. 30) – Modalità di liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: L'Assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo socio ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un Liquidatore del patrimonio dell'Associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ad analoghe istituzioni sportive non aventi finalità di lucro.

Art. 31) – Regolamento

Le norme del presente Statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, e comunque devono conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T

Art. 32) – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute nonché, in quanto applicabili, le norme e direttive del C.O.N.I., nonché lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T, a cui l'associazione dovrà conformarsi.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci nella seduta straordinaria del 9 aprile 2022.

Firma
del Segretario dell'Assemblea

Firma
del Presidente dell'Assemblea